

## Garanzie di stato fino al 100% del credito per le attività già beneficiarie pre-Covid

DI CINZIA DE STEFANIS  
E DAMIANO MARINELLI

*L'ombrello dello Stato è elevabile fino al 100% per un'impresa che ha ottenuto una garanzia dal fondo Pmi prima del decreto legge «Liquidità» 8 aprile 2020, n. 23 (ma di importo inferiore ai livelli ora consentiti). Tutto questo solo presentando una nuova domanda di garanzia legata ad un finanziamento richiesto ex novo. A chiarirlo una serie di FAQ (aggiornate a seguito delle modifiche contenute nel DL Bilancio 2021) ed elaborate dai tecnici del fondo di garanzia Pmi sulle diverse modalità di concessione delle garanzie alle imprese in crisi di liquidità causa Covid 19. Di seguito descriviamo gli ulteriori chiarimenti forniti.*

**ADEGUAMENTO DURATA GARANZIA.** Si chiarisce che sarà possibile richiedere un adeguamento della durata fino a 15 anni anche per finanziamenti concessi o erogati dopo la data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021 (1 gennaio 2021). Come previsto dall'articolo 1, comma 217, della legge di bilancio 2021, è possibile procedere con il prolungamento della durata fino alla durata massima di quindici anni, con il mero adeguamento della componente rendistato (rendimento di un campione di titoli pubblici a tasso fisso) del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento. In questo caso, la componente rendistato dovrebbe essere superiore alla componente rendistato applicata al finanziamento originario di durata inferiore. Pertanto, la banca può decidere di applicare o meno il maggior tasso al cliente. Qualora invece la nuova componente rendistato fosse inferiore alla componente rendistato applicato

*al finanziamento originario, la banca è obbligata a riconoscere all'impresa, oltre al vantaggio della maggior durata, anche il vantaggio del minor tasso. Nel caso in cui la banca decida di adeguare il tasso di rendistato, dovrebbe considerare il valore del rendistato alla data di adeguamento della durata del finanziamento.*

**NUOVE ATTIVITÀ AMMESSE.** La legge di bilancio 2021 (circolari operative 24/2020 e 01/2021), in deroga a quanto previsto dal Dl Agosto, ha introdotto la possibilità di presentare richiesta di ammissione per operazioni lettera m in favore di società che presentano i seguenti codici Ateco 2007 della sezione K:

- 66.19.20 – Attività di promotori e mediatori finanziari;
- 66.19.21 – Promotori finanziari;
- 66.19.22 – Agenti, mediatori e procuratori di prodotti finanziari;
- 66.21.00 – Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni.

**DETERMINAZIONE DEL FATTURATO.** Per determinare l'importo del fatturato il modello Iva può essere utilizzato solo dalle imprese agricole in regime di reddito agrario e dominicale che, nel Modello redditi, dichiarino il solo reddito agrario/dominicale, reddito che non rispecchia il fatturato effettivo conseguito dall'impresa. Tale modello Iva può essere utilizzato anche per verificare il rispetto del 25% del Fatturato 2019 per la richiesta di garanzia ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo. Nell'Allegato 4 bis e nell'Allegato 4 sarà necessario indicare «Dichiarazione fiscale». Per tutte le altre imprese o persone fisiche, deve essere utilizzato il modello redditi.

© Riproduzione riservata

